

la chiesa romana e la guerra

francesco mores

Chiesa romana, diritto e guerra costituiscono un trinomio inscindibile. Questa dichiarazione preliminare merita di essere giustificata con un riferimento preciso, apparentemente molto distante dalla contemporaneità quanto può esserlo l'opera di un personaggio dai contorni incerti, vissuto nella prima metà del dodicesimo secolo, artefice quasi inconsapevole della nascita del diritto canonico.

la spada al servizio di dio

Intorno al 1140, a Bologna, un *magister* di nome Graziano mise a punto una raccolta sistematica di canoni – ovvero dell'immenso *corpus* legislativo stratificatosi lungo la millenaria storia delle Chiese, in Oriente e in Occidente – nota come *Decretum*, che divenne il punto di partenza dello studio sistematico del diritto canonico e fu il punto di arrivo di una vicenda iniziata nella seconda metà del nono secolo¹. Settant'anni prima di Graziano, una Chiesa era divenuta peculiarmente «romana»; dopo Gregorio VII, il vescovo della Chiesa di Roma tese sempre più a presentarsi come un sovrano legiferante: legiferante e combattente, se è vero che uno dei punti qualificanti del pontificato di Gregorio fu il tentativo di militarizzare la società, vagheggiando la creazione di una *militia* papale finanziata dalle élite dell'Occidente latino². Come è noto, il progetto gregoriano non si realizzò, ma rimase, insieme al dettato evangelico, un punto fermo del rapporto tra Chiesa romana, diritto e guerra.

Era facile dimostrare – esordì Graziano – che ai vescovi e ai chierici non era lecito né sulla scorta della propria autorità, né su quella del pontefice romano impugnare le armi. Il vangelo di Matteo narra di Pietro, primo tra gli apostoli, e del suo tentativo di impedire con la spada che Gesù venisse catturato nel Getsemani. Fu lo stesso Gesù a imporre a Pietro di rinserrarla, poiché «chi prenderà la spada, di spada perirà» (*Matteo*, 26, 52). Ciò significava per Graziano che al primo tra gli apostoli e ai suoi successori era stato dato sino ad allora il potere di perseguire i nemici di Dio con la spada materiale; da allora, rinfoderatala, di esercitare la spada spirituale, «che è la parola di Dio».

Diversa era la condizione di chi vescovo e chierico non era stato e non era: colui il quale esercita una qualunque autorità in nome di un «potere legittimo», portando la spada «al

servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male» (*Romani*, 13, 4), può portarla «non senza motivo»; a esso ogni anima «deve essere suddita», sapendo che chiunque prenda la spada senza l'autorità di colui che la esercita legittimamente «di spada perirà»³.

magistero ecclesiastico in tema di guerra

Credo sia necessario pensare alla parte della *quaestio* appena riportata come a un grande alveo, all'interno del quale il rapporto tra Chiesa romana, guerra e diritto scorse, si arrestò e cambiò direzione, senza mutare la propria composizione. In esso, più che nella tradizione agostiniana riassorbita nella sintesi di Graziano, sta la radice di un atteggiamento di lunghissima durata per il quale esistono guerre giuste e guerre ingiuste, promosse e combattute da autorità secolari legittime o illegittime. Ai fedeli della Chiesa romana tocca l'obbedienza all'autorità legittima; alla Chiesa romana e al suo pontefice spetta stabilire le condizioni di legittimità della guerra e delle autorità in nome delle quali essa è mossa. Nel mio contributo cercherò di collegare questo atteggiamento con le posizioni assunte dalla Chiesa romana durante il ventesimo secolo e di mostrare l'intima coerenza del magistero ecclesiastico in tema di guerra. Magistero – si legge nel *Compendio del Catechismo della chiesa cattolica*⁴ – ovvero «interpretazione autentica» che compete al vescovo di Roma e ai vescovi «in comunione con lui». La definizione indica una strada poco battuta: ripercorrere la fortuna novecentesca del tema «Chiesa romana e guerra» attraverso un'analisi degli strumenti destinati a tramandare gli insegnamenti del magistero ecclesiastico ai fedeli, i catechismi, con la mediazione di coloro che erano per formazione e per *forma mentis* decretisti (studiosi del *Decretum* di Graziano) e decretalisti (studiosi di diritto canonico).

Nel marzo 2005, quando l'allora cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger, licenziò il *Compendio del Catechismo della chiesa cattolica* in qualità di presidente della commissione speciale incaricata di redigerlo, il rapporto tra Chiesa romana e guerra fu risolto nella forma scelta per il *Compendio*. Furono formulate due domande – «Quando è moralmente consentito l'uso della forza militare? In caso di minaccia di guerra, a chi spetta la valutazione rigorosa di tali condizioni?» – e vennero date le risposte che riporto qui di seguito:

L'uso della forza militare è moralmente giustificato dalla presenza contemporanea delle seguenti condizioni: certezza di un durevole e grave danno subito; inefficacia di ogni alternativa pacifica; fondate possibilità di successo; assenza di mali peggiori, considerata l'odierna potenza dei mezzi di distruzione. [La valutazione delle condizioni necessarie perché una guerra possa essere definita «morale»] spetta al giudizio dei governanti, cui compete anche il diritto di imporre ai cittadini l'obbligo della difesa nazionale, fatto salvo il diritto personale all'obiezione di coscienza, da attuarsi con altra forma di servizio alla comunità umana.

L'accento all'obiezione di coscienza non deve trarre in inganno. La Chiesa romana ha compiuto un lungo percorso nel secolo appena trascorso: durante il lunghissimo pontificato di Giovanni Paolo II ha stigmatizzato l'uso dell'aggettivo «santo» applicato a qualsivoglia conflitto armato e ha più volte delimitato il concetto di «guerra giusta»; sotto Paolo VI ha affrontato la decolonizzazione, spesso violenta, oscillando tra il riconoscimento dei diritti della coscienza e la difesa dell'ordine costituito⁵. Ma essa, ancora nel 2005, non è venuta meno alla pretesa di stabilire le condizioni in virtù delle quali una guerra può dirsi «morale», né essa ha derogato rispetto all'idea che i fedeli debbano obbedire all'autorità legittima, moralmente legittima solo a giudizio della Chiesa romana. Quello che ho definito un atteggiamento di lunghissima durata non è stato modificato dall'enumerazione puntuale delle condizioni legittimanti l'uso della forza militare; enumerandole, il *Compendio del Catechismo della chiesa cattolica* non ha fatto altro che riprodurre le condizioni stabilite nel 1992 dal *Catechismo della chiesa cattolica*, trascurando di menzionare come esse costituiscono gli «elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della «guerra giusta».

Ricorrendo a un'annotazione in corpo minore, la commissione incaricata di redigere il *Catechismo* aveva inteso ricordare come l'argomento della «guerra giusta» appartenesse a una dimensione «storica» e «apologetica»⁶. La sua scomparsa dalle pagine del *Compendio* non va sopravvalutata. Colpisce però la coincidenza tra la promulgazione di un testo che ha sollevato polemiche per il recupero di un'antica forma catechetica, quella della domanda-risposta, e, dopo che il presidente della commissione incaricato di redigere il *Compendio del Catechismo della chiesa cattolica* è divenuto papa, l'orientamento di un pontificato che sembra caratterizzarsi per un'assenza della storia – a fronte di continui riferimenti alla filosofia, alle scienze naturali e alla storia naturale – che è anche assenza di analisi del nesso tra magistero e storia istituzionale della Chiesa romana⁷.

Tra le pieghe del rapporto tra storia e magistero si collocano episodi esemplari che investono il rapporto tra guerra, Chiesa romana e storia. Nelle pagine che seguono darò conto di due di questi episodi, legati a due figure rilevanti della Chiesa romana nel secolo passato, Alfredo Ottaviani e Pietro Gasparri, calandoli nella dimensione che, almeno dalla seconda metà del dodicesimo secolo, è costitutiva della Chiesa romana: quella giuridica.

storia e magistero ecclesiastico: influssi del secondo conflitto mondiale

Comincio dal 1958, inizio del breve pontificato di Giovanni XXIII e anno di pubblicazione del primo volume dell'ultima edizione – la quarta – delle *Institutiones iuris publici ecclesiastici* del cardinale prosegretario della Congregazione del Santo ufficio Alfredo Ottaviani⁸. Creato cardinale nel 1953 da papa Pio XII, Ottaviani occupava nel 1958 una posizione eminente nel sacro collegio, una posizione che egli mantenne durante gli anni

del Concilio Vaticano II come figura simbolo del tradizionalismo, opposto a una linea progressista incardinata nell'intuizione conciliare di papa Roncalli. Non intendo esaminare qui questa contrapposizione, più simile a una formula che a una spiegazione⁹. Vorrei limitarmi a tenere ferma una data (1958) e un testo (il primo volume delle *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, dedicato alla *Ecclesiae constitutio socialis et potestas*). Come giudicava Alfredo Ottaviani il nesso tra Chiesa romana, diritto e guerra?

Il cardinale prosegretario del Santo ufficio aveva idee ben precise sui conflitti che coinvolgevano le società umane¹⁰. Essi andavano composti senza ricorrere allo scontro armato, ma perseguendo la via della mediazione, dell'arbitrato e dell'appello «a un tribunale internazionale e ora precisamente all'odierna Società delle nazioni (Onu)». Teoricamente e speculativamente ammissibile, la guerra andava assolutamente proibita (*Bellum omnino interdicendum*), in quanto diversa in sé (*in substantia rei*) rispetto alle guerre in conseguenza delle quali venne formulata la dottrina della «guerra giusta». Seguiva un elenco delle condizioni che avevano reso la guerra moderna costitutivamente diversa – non ultimi i bombardamenti a tappeto e l'uso della bomba atomica – e una riaffermazione che suonava come una smentita parziale:

Praticamente dunque non sarà mai lecito dichiarare guerra per pretendere i propri diritti; anzi non si dovrà intraprendere nessuna guerra difensiva, a meno che l'autorità legittima, cui spetta deciderla, insieme alla certezza della vittoria, non abbia motivazioni sicure sulla superiorità del bene che si procura al popolo attraverso la guerra difensiva, al di sopra di quegli immensi mali che dalla guerra deriveranno al popolo e a tutto il mondo.

Alfredo Ottaviani conosceva il contesto internazionale e le oscillazioni curiali. Sapeva che un (allora) recentissimo radiomessaggio di Pio XII, pronunciato il 24 dicembre del 1957 e subito menzionato in nota, autorizzava a pensare a una guerra difensiva degli Stati Uniti contro l'Unione Sovietica e che la via del disarmo unilaterale era impraticabile quando «l'avversario in molteplici modi conserva in segreto le armi».

In questo clima di tensione, il pontificato di Angelo Roncalli, iniziato qualche mese dopo la pubblicazione dell'ultima versione delle *Institutiones* di Ottaviani, rappresentò un mutamento ben percepibile. Giovanni XXIII introdusse una disponibilità al dialogo ragionato sino ad allora ignota. Daniele Menozzi ha dimostrato fino a che punto tale dialogo fu in grado di spingersi, senza essere portato «oltre la lettera del testo»¹¹. La lettera enciclica *Pacem in terris*, promulgata nell'aprile del 1963, giudicava irrazionale ogni guerra combattuta con gli strumenti dell'era atomica, ma non specificava quale ragione fosse chiamata in causa e si limitava a ricordare che l'impiego di simili strumenti di morte era inammissibile, non facendo parola di una guerra difensiva combattuta con gli stessi stru-

menti. «Praticamente»: l'avverbio posto da Ottaviani in apertura al passo tratto dalle *Institutiones* che ho citato precedentemente sembrava mancare alla *Pacem in terris*, insieme a una chiara distinzione tra guerra restauratrice di diritti perduti e guerra difensiva.

L'assenza di «un solido argomento testuale»¹² legato alla proibizione assoluta di qualsiasi tipo di guerra condusse i padri conciliari del Vaticano II a elaborare un compromesso reso esplicito dalla costituzione *Gaudium et spes* del dicembre del 1965 che è alla base – in senso letterale, vista l'abbondanza di citazioni dalla costituzione nei paragrafi dedicata dal *Catechismo* del 1992 alla guerra¹³ – dell'attuale posizione del magistero sulla legittimità dei conflitti armati.

La «formula impensabile»¹⁴ di Ottaviani non sarebbe stata pensabile senza i lutti e le devastazioni del secondo conflitto mondiale. Il divieto assoluto della guerra restauratrice di diritti perduti fu introdotto nella terza edizione del primo volume (1947) delle *Institutiones* di Ottaviani, quando Ottaviani non era ancora il potente cardinale prosegretario del Santo ufficio, ma era soprattutto l'ex docente di diritto pubblico ecclesiastico dell'Apollinare di Roma. È significativo che la terza edizione manchi di quattro capoversi presente nella quarta, conclusi dal già ricordato monito ai fautori di un disarmo impraticabile quando «l'avversario in molteplici modi conserva in segreto le armi»¹⁵, ma è ancor più significativo che il passo aperto dall'avverbio «praticamente», sull'illegittimità della guerra combattuta per riconquistare i propri diritti e sulla legittimità della guerra difensiva, sia rimasto immutato nel 1947 e nel 1958.

Risiede qui, mi pare, il nucleo dell'argomentazione e della *forma mentis* di Ottaviani. Da esperto giurista, egli seppe rispondere plasticamente alle sollecitazioni di un avvenimento tanto enorme quanto il secondo conflitto mondiale. La terza e la quarta edizione delle sue *Institutiones* costituirono il punto di partenza della discussione conciliare sul pericolo rappresentato dalla guerra moderna. Gli esiti del concilio, confluiti nel *Catechismo della chiesa cattolica*, diedero ragione a Ottaviani: *praticamente* la Chiesa romana non ha rinunciato a riflettere sul nesso tra guerra e diritto, sensibile alle sollecitazioni della storia, ma – soprattutto nei suoi vertici – consapevole che il nesso tra storia e magistero è sempre sottoposto a una tradizione giuridica millenaria.

storia e magistero ecclesiastico: tra le due guerre mondiali

Questa tradizione giuridica millenaria, che la Chiesa divenuta «romana» ha iniziato a sistematizzare con il *Decretum* di Graziano negli anni Quaranta del dodicesimo secolo, è il punto di contatto più evidente tra Alfredo Ottaviani e Pietro Gasparri.

Prima del secondo conflitto mondiale, il canonista Ottaviani aveva dimostrato scarsa attenzione al tema della guerra. La seconda (1935) e la prima (1926) edizione del primo

volume delle *Institutiones iuris publici ecclesiastici* avevano liquidato il problema con un avverbio rivelatore: «brevemente» (*breviter*)¹⁶. Il lettore interessato era invitato a discernere guerre giuste e ingiuste, secondo l'altrettanto breve definizione coniata per il catechismo che, dal 1905, rimpiazzava il catechismo tridentino promulgato da papa Pio V nel 1566:

È lecito uccidere il prossimo quando si combatte in una guerra giusta, quando si eseguisce per ordine dell'autorità suprema la condanna di morte in pena di qualche delitto; e finalmente quando trattasi di necessaria e legittima difesa della vita contro un ingiusto aggressore¹⁷.

Il catechismo di Pio X fu lo sfondo sufficientemente spoglio sul quale venne messo in scena il primo conflitto mondiale. La sua diffusione a livello diocesano fece sì che i cattolici, sotto la guida dei propri vescovi, fossero legittimati a scontrarsi tra loro con la certezza di combattere una «guerra giusta» e che ogni parte – la propria – fosse quella «giusta». Ciò non impedì alla curia romana di dispiegare un'intensa attività diplomatica, sotto la guida del pontefice succeduto a Pio X, Benedetto XV, e del suo segretario di Stato, Gasparri¹⁸.

Dopo una brillante carriera di canonista, all'Apollinare e all'*Institut catholique* di Parigi, Gasparri divenne segretario di Stato nel 1914, anno in cui Benedetto XV succedette a Pio X. Nelle sue *Memorie*, parzialmente edite da Giovanni Spadolini agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, egli offrì un ritratto del nuovo pontefice – «Non comune abilità diplomatica per tenersi bene in equilibrio con i diversi governi e popoli belligeranti, cuore paterno per compatire i dolori della guerra e generoso per alleviare nella misura del possibile le sofferenze dei prigionieri e delle famiglie, senza veruna distinzione di nazionalità o di religione»¹⁹ – coincidente con quanto lo stesso Gasparri sostenne nel 1915 dalle pagine de «La civiltà cattolica». Secondo Pietro Gasparri, l'ufficio del vescovo della Chiesa di Roma nel grande conflitto mondiale doveva caratterizzarsi per un'inesausta attività di mediazione senza «distinzione né di religione, né di nazione, né di lingua»²⁰.

Non è difficile riconoscere nell'accento all'assenza di «distinzione» di religione, nazione e lingua contenuta nella celebre *Nota ai capi dei popoli belligeranti* dell'agosto 1917 la mano dello stesso Gasparri, né è esagerato pensare che egli, con il pieno accordo di papa Benedetto XV, abbia avuto un ruolo di primo piano nell'estensione della versione finale della nota. Questo ruolo di primo piano divenne evidente nella formulazione definitiva del giudizio pontificio – l'unico espresso lungo tutto il conflitto – circa l'inutilità della guerra. La seconda versione della *Nota* ammoniva che la guerra in corso da tre anni «si dimostra ormai inutile strage»; Gasparri corresse per la versione definitiva: la guerra «ogni giorno più apparisce inutile strage»²¹.

Non «guerra giusta» dunque, ma una sorta di richiamo morale ai capi dei paesi belligeranti che, sordi agli appelli e alle mediazioni della sede di Pietro, perpetuavano una

«inutile strage». Benedetto XV intendeva così riaffermare il proprio ruolo di padre e di guida, demandando al suo segretario di Stato tutto il lavoro diplomatico necessario al raggiungimento della pace. «Diplomatica» la *Nota* lo era fino in fondo: era indirizzata alle cancellerie in conflitto e non ai membri della Chiesa universale.

Gasparri tornò a due riprese sul rapporto tra Chiesa romana, diritto e guerra. Vi tornò nell'ottobre del 1917 in una lettera all'arcivescovo di Sens, chiarendo che la *Nota* di Benedetto XV, con il suo invito al disarmo generalizzato, indicava nella soppressione degli eserciti di leva una via praticabile per il raggiungimento della pace internazionale; vi ritornò a ottant'anni, nel 1932, un anno prima di morire, dopo aver svolto un ruolo decisivo nelle trattative che portarono alla Conciliazione e dopo essere stato dimissionato dalla segreteria di Stato in circostanze non chiarite²², nel suo *Catechismo cattolico*.

Iniziato nel 1924, il catechismo apparve nel 1930 in edizione latina, fu ristampato²³ e venne tradotto in italiano due anni più tardi. Nel redigerlo, Pietro Gasparri prese a modello il catechismo di Pio X, ma, sul tema della guerra, si differenziò radicalmente da esso. Non fece cenno alla liceità della «guerra giusta» e al dovere di obbedire all'autorità suprema; si limitò a ricordare che «Dio proibisce di arrecare al prossimo la morte o altro danno del corpo o dell'anima, come pure di cooperarvi» e a riservare alla guerra – senza nominarla – un accenno in nota: «Ma tutte le leggi e tutti i codici consentono di respingere con la forza contro un ingiusto aggressore, salva però quella moderazione che deve accompagnare ogni giusta difesa»²⁴.

chiesa romana e guerra nel novecento

Mettere a confronto il passo appena ricordato del catechismo di Gasparri con il catechismo piano del 1905, con le quattro edizioni del primo volume delle *Institutiones* di Alfredo Ottaviani, con il *Catechismo della chiesa cattolica* promulgato nel 1992 e il suo recentissimo *Compendio* consente di tracciare una linea sufficientemente retta per unire Chiesa romana e guerra nell'ultimo secolo. Le due estremità sembrano toccarsi: fatta salva «l'odierna potenza dei mezzi di distruzione» e il riferimento alla possibilità dell'obiezione di coscienza, nel 1905 e nel 2005 «guerra giusta» e obbedienza all'autorità continuano a essere i pilastri dell'insegnamento del magistero trasmesso attraverso il catechismo.

La continuità è uno dei tratti costitutivi della Chiesa romana. Per un'istituzione che costruisce e possiede un proprio ordinamento e pretende che esso abbia una radice sovranaturale²⁵, l'aver fissato alcune regole derivate dal dettato biblico ed evangelico come il «non uccidere» si concretizza nella continua interpretazione di esse: interpretazione fondata sul lavoro della gerarchia ecclesiastica, dei maestri e dei giuristi che danno forma al diritto canonico.

Questo diritto, straordinariamente elastico, conobbe un irrigidimento dopo la celebrazione del Concilio Vaticano I (1870)²⁶. Il dogma dell'infallibilità pontificia e il progetto – che venne inaugurato sotto Pio X, nel 1904, ebbe come principale coordinatore Pietro Gasparri e fu portato a termine nel 1917 – di dotarsi di un *Codex iuris canonici* sembrarono cancellare le caratteristiche proprie di un diritto sedimentato da una pratica secolare, favorendo «la esclusività, il proporsi come norma esclusiva» del codice stesso. Dal momento che la «Chiesa codifica in perfetta continuità», sarebbe semplice ritenere che i catechismi del 1905 e del 1992-2005 abbiano esaurito i termini del rapporto tra Chiesa romana e guerra. Ma non è così. Rimane il diritto e soprattutto restano gli esperti di diritto.

In quanto giuristi e maestri, Gasparri e Ottaviani analizzarono il rapporto tra Chiesa romana e guerra con un occhio fisso alle contingenze – il primo e il secondo conflitto mondiale – e uno alla tradizione canonistica. Le radici del loro atteggiamento stanno nello strato più profondo di tale tradizione, in quel passo del *Decretum* di Graziano che ho analizzato nei paragrafi iniziali del mio contributo, il cui tratto peculiare deve essere considerato il realismo: vista l'esistenza delle guerre e dell'autorità, compito della Chiesa romana è stabilire le condizioni di legittimità della guerra e delle autorità in nome di cui essa è mossa.

L'insistenza di Gasparri e Ottaviani sulla liceità della guerra difensiva fu la riaffermazione del «ruolo rilevantissimo dei giudici e dei maestri quali naturali operatori di equità, all'ombra di quel supremo giudice/legislatore/governatore che è il pontefice come *vicarius Christi*»²⁷. Essi recitarono il proprio ruolo fino in fondo, all'ombra di un secolo di guerre ingiuste e di catechismi.

note

¹ Pierre Legendre, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocent IV (1140-1254)*, Paris, Imprimerie Jouve, 1964, pp. 35-40 (par. *L'idéologie romaine*). Per un primo orientamento si veda Jean Gaudemet, *Decreto di Graziano*, in André Vauchez (a cura di), *Dizionario enciclopedico del medioevo*, vol. 1, Roma, Città nuova, 1998, pp. 548-549.

² Come ho ricordato in Francesco Mores, *Guerra e sacerdotium* [a proposito della recensione a Riccardo Bottoni, Mimmo

Franzinelli (a cura di), *Chiesa e guerra. Dalla «benedizione delle armi» alla «Pacem in terris»*, Bologna, il Mulino, 2005], «Storia e problemi contemporanei» (*Istruzione e formazione*), 40, 2006, pp. 187-198, 189, discutendo del contributo di Carl Erdmann e di Friedrich Prinz al problema del rapporto tra chiese e guerra.

³ *Corpus iuris canonici*, instruxit Aemilius Friedberg, Lipsiae, Tauchnitz, 1879, secunda pars, causa XXIII, quaestio VIII, col. 953 (mia la traduzione).

⁴ *Catechismo della chiesa cattolica. Compendio*, Città del Vaticano/Cinisello Balsamo, Libreria editrice vaticana/San Paolo, 2005, 16, p. 18. Per ciò che segue si vedano *ivi*, 483-484, p. 130.

⁵ Daniele Menozzi, *Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 289-319 (decimo capitolo, *Condanna della guerra santa, limitazioni della guerra giusta: il magistero di Giovanni Paolo II*) e pp. 271-287.

⁶ «L'uso dei caratteri piccoli in certi passaggi sta ad indicare che si tratta di annotazioni di tipo storico, apologetico o di esposizioni dottrinali complementari»; *Catechismo della chiesa cattolica*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1992, 2309, pp. 566-567, 20, 21. Ma si faccia riferimento anche all'edizione bilingue latino e italiano stampata nel 2000 dalla stessa Libreria editrice vaticana: 2309-2311, pp. 1164-1165.

⁷ Giovanni Miccoli, *In difesa della fede. La chiesa di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI*, Milano, Rizzoli, 2007, pp. 280-281.

⁸ Manca una biografia scientifica di Ottaviani. Si veda ancora, con cautela, Emilio Cavaterra, *Il prefetto del Sant'Offizio. Le opere e i giorni del cardinale Ottaviani*, Milano, Mursia, 1990.

⁹ Durante tutta la durata del concilio, gruppi favorevoli a una condanna senza appello della guerra fecero circolare estratti ciclostilati dall'opera maggiore del prosegretario del Santo Uffizio (citata nella nota seguente): Giovanni Turbanti, *Il tema della guerra al concilio Vaticano II*, in R. Bottoni, M. Franzinelli (a cura di), *Chiesa e guerra*, cit., pp. 563-606, 563-564 e nota 2, pp. 563-564.

¹⁰ Fino a diversa indicazione, farò riferimento ad Alfredo Ottaviani, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I, *Ecclesiae constitutio socialis et potestas*, Editio quarta emendata et aucta adiuvante prof. Iosepho Damizia, Typis polyglottis vaticanis, 1958, 82-87 (articulus III *Relationes societatum perfectarum in statu conflictus*), pp. 130-139 (mie le traduzioni).

¹¹ D. Menozzi, *op. cit.*, p. 270.

¹² *Ivi*, p. 271.

¹³ *Catechismo della chiesa cattolica*, cit., Quinto comandamento, III. La difesa della pace, pp. 565-568, note 66, 68-74 e 76.

¹⁴ Giovanni Miccoli, *La guerra nella storia e nella teologia cristiana. Un problema a molteplici facce*, in Piero Stefani, Giovanni Menestrina (a cura di), *Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano*, Brescia, Morcelliana, 2002, pp. 103-141, p. 103.

¹⁵ Alfredo Ottaviani, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I *Ius publicum internum* (Ecclesiae constitutio socialis et potestas), Editio tertia, Typis polyglottis vaticanis, 1947, 86, pp. 153-154.

¹⁶ A. Ottaviani, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I *Ius publicum internum* (Ecclesiae constitutio socialis et potestas), Editio altera emendata et aucta, Typis polyglottis vaticanis, 1935,

86, pp. 167-168; Idem, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I *Ius publicum internum* (Ecclesiae constitutio socialis et potestas), Romae, Apud aedes facultatis iuridicae ad S. Apollinaris, 1926, 86, pp. 164-165.

¹⁷ *Compendio della dottrina cristiana prescritto da sua santità papa Pio X alle diocesi della provincia di Roma*, Roma, Tipografia vaticana, 1905, 413, p. 100 [rist. anast. *Catechismo maggiore promulgato da san Pio X*, Milano, Ares, 1974]. I riferimenti al catechismo di Pio V sono evidenti: obbedire ai magistrati «ai quali era stata data la potestà di uccidere» e non considerare trasgressori del quinto comandamento coloro che in una «guerra giusta» uccidevano dei nemici «con il solo scopo della pubblica utilità» (*Catechismus Romanus seu Catechismus ex decreto concilii Tridentini ad parochos Pii V pont. max. iussu editus*, Editio critica, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1989, pars III, cap. 6, p. 466; mia la traduzione).

¹⁸ Salvo diversa indicazione, trarrò tutte le notizie biografiche su Pietro Gasparri dalla documentata voce di Romeo Astori, Carlo Fantappiè, *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. LII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1999, pp. 500-507.

¹⁹ Giovanni Spadolini (a cura di), *Il cardinale Gasparri e la questione romana. Con brani delle memorie inedite*, Firenze, Le Monnier, 1972, p. 151.

²⁰ D. Menozzi, *op. cit.*, p. 25 e nota 33 p. 25 (la citazione di Gasparri riportata da Menozzi è tratta da «La civiltà cattolica», 66, 1, 1915), pp. 96-97.

²¹ *Ivi*, p. 41 e note 74-75 p. 41. Per ciò che segue si veda *ivi*, pp. 42-46, 80-81.

²² Carlo F. Casula, *Le segreterie di stato tra le due guerre*, in Gabriele De Rosa, Giorgio Cracco (a cura di), *Il papato e l'Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 417-428, 424-425.

²³ Ho consultato la seconda edizione – intonsa e recante la scritta a matita «duplicato» – del *Catechismus catholicus* [...], Typis polyglottis vaticanis 1930, conservata presso la Biblioteca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (segnatura: Ak-822), appartenuta alla fraternità sacerdotale dei preti del Sacro Cuore di Bergamo. Angelo Roncalli, il futuro Giovanni XXIII, entrò a far parte di questa fraternità come membro esterno il 4 novembre 1912.

²⁴ *Catechismo cattolico a cura e studio del cardinal Pietro Gasparri. Prima versione italiana approvata dall'autore*, Brescia, La scuola, 1932, 222, p. 147 e nota 2 p. 147.

²⁵ Paolo Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 33.

²⁶ Per ciò che segue si veda *ivi*, pp. 214-216.

²⁷ *Ivi*, p. 213.